



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I° penale, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.

dott. Alberto Pederali
dott. Luca Ghedini
dott. Enrico Saracini
ha pronunciato la seguente

- **Presidente**
- **Consigliere rel.**
- **Consigliere rel.**

Ordinanza

nei confronti di **Fallimento " [REDACTED] "**, in persona del Curatore dott. Marcello Tarabusi.

Con ricorso depositato il 22.3.2021, il Fallimento della **[REDACTED]** s.r.l. proponeva incidente di esecuzione avanzando istanza di revoca della confisca e restituzione dei beni confiscati con la sentenza N.131/2020 emessa il 14.01.2020 dal Tribunale di Bologna, Sezione Penale Collegiale, con la quale è stata disposta la confisca di tutti i cespiti riferiti alla società " " già sottoposti a sequestro preventivo con decreto del GIP di Bologna del 4.05.2012.

Il Tribunale, con la sentenza citata, appellata da tutti i condannati, aveva disposto la confisca ai sensi dell'art. 240, comma 1°, c.p., di tutti i cespiti già colpiti dal sequestro preventivo, disposto sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 53 del D.Lgs. n. 231/2001.

Una prima serie di ricorsi delle procedure aveva avuto esito negativo e aveva portato alla pronuncia della sentenza del 25 settembre 2014, n. 11170 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che aveva escluso la legittimazione del curatore ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società fallita adottato ai sensi dell'art. 19 d.lg. n. 231 del 2001.

Tale giurisprudenza era mutata con la sentenza del 26/09/2019, n. 45936 delle

stesse Sezioni Unite, che aveva ammesso la legittimazione del curatore a impugnare il provvedimento di confisca facoltativa.

Le procedure fallimentari, poi, dovevano essere considerate terzi estranei al giudizio penale conclusosi con la sentenza citata, al quale non avevano partecipato e avevano tutto l'interesse ad agire per la revoca della confisca nell'interesse della massa.

Evidenziava, poi, il ricorrente come la sentenza, nella parte in cui aveva mutato il titolo del sequestro disponendo la confisca ai sensi dell'art. 240, c.p., piuttosto che dell'art. 19, D.lgs 231//2001 non era stata impugnata dal Pubblico Ministero.

Il ricorso denunciava l'illegittimità della confisca vuoi per il radicale mutamento dei presupposti rispetto al provvedimento genetico di sequestro, vuoi per la carente motivazione sul punto del Tribunale di Bologna.

Visto il "parere contrario" del Procuratore Generale, la Corte

OSSERVA

La sentenza impugnata così motiva in ordine alla disposta confisca:

"Genesi e sviluppo dell'intera traiettoria del gruppo Uniland, come si è detto, sono il portato di un progetto criminale che ha visto in XXXXXXXXXX il vero, indiscusso regista e che è stato scandito dalla commissione, *in primis*, dei reati societari poi sfociati nei reati fallimentari, e 'a valle' dai reati più direttamente destinati ad aggredire l'interesse al regolare andamento del mercato dei titoli.

Un progetto criminale che ha costituito il tessuto connettivo di quel pianeta di plurimi soggetti societari dai quali il gruppo era composto e di quell'articolatissimo (e tuttavia appunto organico quanto a matrice propulsiva) reticolato di operazioni, di acquisizioni di partecipazioni, di acquisizioni di cespiti immobiliari e mobiliari, di operazioni di raccolta di risorse affidata all'avventura borsistica, che costituiscono i singoli segmenti in cui quella unitaria vicenda nel tempo si è andata declinando.

Se questo è lo scenario – e lo è senz'altro, all'evidenza – le compagini societarie che sono state già destinatarie del provvedimento di sequestro preventivo si rappresentano quali "cose" strumentali alla realizzazione del piano criminoso e le partecipazioni e i cespiti acquisiti o mantenuti grazie alla progressione del piano medesimo, invece, quali "profitto" dei delitti in cui esso si è andato estrinsecando.

Ne va pertanto disposta la confisca diretta, ai sensi dell'art. 240 c.p."

Il sequestro preventivo era stato adottato dal GIP il 4 maggio 2012 ai sensi degli artt. 19 e 53 del D.Lgs. n. 231/2001 e aveva colpito, in buona sostanza, società poi fallite ma estranee dal perimetro delle imputazioni del processo Uniland; il sequestro preventivo era stato, peraltro, disposto in relazione agli illeciti amministrativi conseguenti ai "reati presupposto".

Giova, ad avviso della Corte, indagare alcuni temi:

- a) il Tribunale ha disposto la confisca facoltativa di cui al primo comma dell'art. 240; deve, quindi, essere verificata la sussistenza dei presupposti per la confisca facoltativa;
- b) occorre valutare la legittimità del mutamento del titolo del sequestro, originariamente disposto a garanzia delle sanzioni amministrative previste per la responsabilità dell'ente;
- c) deve, infine, valutarsi la legittimità del provvedimento ablativo nei confronti di soggetti terzi quali le procedure fallimentari di società estranee al perimetro dell'imputazione.

Quanto al punto ad a), ricordato ancora una volta che la confisca è stata disposta non ai sensi della normativa sulla responsabilità degli enti, occorre rilevare come, peraltro, i reati di bancarotta non siano annoverati nel catalogo di quelli presupposto della responsabilità citata.

Si tratta, pertanto, di stabilire quale sia la gerarchia sussistente tra lo "spossessamento fallimentare", di cui all'art. 42, l.fall., e il provvedimento di confisca facoltativa adottato prima della dichiarazione di fallimento. A tale proposito la giurisprudenza di legittimità, dopo aver affermato come anticipato la legittimazione del curatore (*Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, disposto prima del fallimento, ai fini della confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in cui la Corte ha precisato che la legittimazione del curatore, discendente dalla titolarità del diritto alla restituzione dei beni sequestrati, dev'essere riconosciuta anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento, giacché anch'essi facenti parte della massa attiva che entra nella disponibilità della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell'art. 42 legge fall.)* (Cass. Pen. N. 45936 del 26.9.2019), ha precisato che sussiste l'interesse a conseguire la restituzione del bene alla massa attiva del patrimonio del fallito al fine di soddisfare i creditori (Cass. Pen. N. 6166 del 18.11.2020).

Pare quindi di poter affermare che le ragioni della massa dei creditori non debbano necessariamente cedere di fronte a quelle sottese al provvedimento di confisca facoltativa.

Quanto ad b), il Tribunale da un lato, ha abbandonato ogni precedente riferimento alla determinazione dei beni in sequestro quali "profitto" dei soli "reati presupposto" imputati agli enti e, dall'altro, ha fondato l'applicazione della confisca solamente con riguardo alla affermazione di responsabilità delle persone fisiche condannate in via principale per il reato di "bancarotta fraudolenta", e quindi per reato che non prevede una parallela responsabilità dell'ente a norma di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Infatti, il decreto di sequestro del Gip era stato fondata sulla sussistenza degli specifici reati inizialmente ipotizzati quali "presupposto" di possibile responsabilità delle società (art. 2632, c.c. per [REDACTED] s.p.a." e art. 2637, c.c. per [REDACTED] s.p.a.

Così la misura cautelare era stata disposta a norma di quanto previsto dagli artt. 19 e 53 del D.Lgs. n. 231/2001 e con determinazione degli importi (sequestrati in forma preventiva - anche nella forma "per equivalente" - rispetto ad una successiva eventuale confisca) calcolati in ragione della ritenuta corrispondente quantificazione del "profitto" così direttamente ricollegabile (a norma, per l'appunto, di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001) alla asserita commissione degli indicati "reati presupposto".

Il titolo che ha legittimato l'apprensione cautelare dei beni è, quindi, del tutto diverso, per fondamento giuridico e per criteri - non esplicitati - di determinazione degli importi, rispetto a quello che ha disposto la definitiva ablazione.

Quand'anche si volesse ammettere la legittimità del mutamento del titolo del sequestro, occorre però indagare la sua legittimità nel merito, proprio alla luce della natura facoltativa della confisca disposta e in ragione dei fondamenti normativi della stessa.

Infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui in tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p., non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto inadeguata ed insufficiente la motivazione con cui i giudici avevano disposto la confisca di un automezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti, limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del reato)» (Cassazione penale, sez. III, 05/04/2017, n. 30133).

Nel caso di specie, essendo intervenuto il fallimento vuoi della [REDACTED] vuoi di tutte le altre società colpite dalla confisca, appare difficile sostenere che attraverso la relativa attività di impresa possano essere commessi nuovi reati, considerato, tra l'altro, che in ipotesi di revoca del sequestro i cespiti non

tornerrebbero nella diretta o indiretta disponibilità delle persone fisiche condannate, bensì delle procedure fallimentari.

P.Q.M.

REVOCA

la confisca disposta nei confronti della società [REDACTED] r.l. con la sentenza emessa in data 14.01.2020 del Tribunale di Bologna e ne dispone la restituzione alla curatela del fallimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bologna, 22.9.2021

i consiglieri estensori



Il Presidente
dott. Alberto Pederali

